



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

## PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P.38060 Via Teatro 13/B  
PARTITA I.V.A. N. 00342900222

info@comune.ronzo-chienis.tn.it  
TEL. 0464/802915 FAX 0464/802045

Prot. n. M303-0005034-31/12/2018 P

Ronzo-Chienis, 31 dicembre 2018

### ORDINANZA N. 922

Oggetto: divieto su tutto il territorio comunale all'interno del centro abitato di accensione di fuochi, di lanci di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che nell'attuale periodo di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione e lanci di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nonché del rilascio in atmosfera di lanterne volanti, dette anche "lanterne cinesi" che in condizioni climatiche di siccità, potrebbero incidere sulla sicurezza ed in particolar modo dar luogo ad incendi ed arrecare disturbi alla popolazione;

**VALUTATO** altresì che l'accensione e lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, e quant'altro incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni alle persone e cose e per tutelare il benessere degli animali, inoltre esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti potenzialmente pericolosi sia per chi li maneggia sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;

**PRESO ATTO** che il pericolo, sia pure in misura minore, sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o siano utilizzati da bambini e che il rilascio in atmosfera di lanterne volanti, dette anche "lanterne cinesi", possono creare situazioni di pericolo di incendi, stante la loro prolungata permanenza in aria e tendenza a spostarsi anche per chilometri rispetto al luogo di lancio, cosicché ne diviene difficile il controllo;

**PRESO ATTO** inoltre che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte della cittadinanza, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo anche in presenza di bambini e che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

**VISTO** l'art. 57 del T.U.L.P.S approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008, ed in particolare l'art. 1

“incolumità pubblica e sicurezza urbana”;

**VISTA** la legge 24 luglio 2008 n. 125 e la Legge 15 luglio 2009 n. 94 in materia di sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267 che regola le sanzioni comunali per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali nonché alle ordinanze adottate dal Sindaco;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 681;

**VISTO** il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;L

### **ORDINA**

Con decorrenza immediata e fino al 31.12.2019, su tutto il territorio comunale all'interno del perimetro dei centri abitati il **DIVIETO ASSOLUTO** d'accensione di fuochi, lanci di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, nonché di rilascio in aria di lanterne volanti dette anche “lanterne cinesi”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento. L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e la trasgressione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00 a Euro 500,00**.

### **DISPONE**

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **INFORMA CHE**

Ai sensi dell'art. 76 - 5° comma del D.P.Reg. n. 3/L dd. 01.02.2005, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



La Sindaca  
Piera Benedetti